



**REPUBBLICA ITALIANA**  
In nome del Popolo italiano  
**LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE**  
TERZA SEZIONE PENALE

*ACR*

Composta da  
Silvio Amoresano - Presidente -  
Oronzo De Masi  
Enrico Manzon  
Alessio Scarcella - Relatore -  
Alessandro M. Andronio

Sent. n. sez. *75*  
CC - 19/01/2016  
R.G.N. 38183/2014

ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

Sul ricorso proposto da:

- TOMASI CANOVO RENZO, n. 19/06/1953 a Favria

avverso la sentenza del GIP del tribunale di TORINO in data 15/05/2014;  
visti gli atti, il provvedimento denunciato e il ricorso;  
udita la relazione svolta dal consigliere Alessio Scarcella;  
letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore  
Generale Dott. E. Scardaccione, che ha chiesto annullarsi con rinvio la sentenza  
limitatamente alla confisca;

*[Handwritten signature]*


## **RITENUTO IN FATTO**

**1.** Con sentenza emessa in data 15/05/2014, depositata in pari data, il GIP del tribunale di TORINO, in accoglimento della richiesta delle parti, applicava a TOMASI CANOVO RENZO la pena di 2 anni e 7 mesi di reclusione ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen. per i reati al medesimo ascritti, ritenuta la continuazione, disponendo - per quanto di interesse in questa sede - la confisca per equivalente dei beni nella disponibilità del medesimo per un valore corrispondente a € 5.072.000,00; giova precisare, per migliore intelligibilità dell'impugnazione, che la confisca per equivalente è stata disposta, ai sensi dell'art. 1, comma 143, legge n. 243 del 2007, quanto al profitto del reato di cui all'art. 11, d. lgs. n. 74 del 2000, contestato al capo b) della rubrica (perché, in qualità di a.u. della società NETWORK ITALIA s.r.l., dichiarata fallita in data 19/07/2012, al fine di sottrarsi al pagamento delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto ovvero di interessi o sanzioni amministrative relative a dette imposte di ammontare complessivo ad € 5.272.432,00, alienava simulatamente o comunque compiva atti fraudolenti sui beni della società idonei a rendere in tutto o in parte inefficace la procedura di riscossione coattiva, il tutto secondo le modalità esecutive e spazio - temporali meglio descritte nell'imputazione relativa).

**2.** Ha proposto ricorso TOMASI CANOVO RENZO a mezzo di difensore fiduciario cassazionista, impugnando la sentenza predetta con cui deduce due motivi, di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen.

**2.1.** Deduce, con il primo motivo, il vizio di cui all'art. 606, lett. b), cod. proc. pen., sotto il profilo della violazione di legge in relazione all'art. 1, comma 143, legge n. 244 del 2007, laddove il giudice ha disposto la confisca per equivalente pur non essendo stati individuati né individuabili beni riconducibili all'imputato da sottoporre a confisca.

In sintesi, la censura investe l'impugnata sentenza in quanto, sostiene il ricorrente, il GIP avrebbe errato nel disporre la confisca per equivalente della somma sopra indicata, in assenza di qualsivoglia individuazione specifica di beni nella disponibilità dell'imputato da sottoporre alla misura ablativa, fatta salva la somma di € 50.000 che il medesimo imputato risulta aver depositato in favore del fondo unico giustizia nell'ambito del procedimento penale 4025/11 r.g.n.r. procura tribunale Torino; rileva il ricorrente che, pur trattandosi di confisca



obbligatoria, la stessa non possa prescindere dalla effettiva e concreta disponibilità in capo all'imputato o di interposta persona delle somme di denaro, beni ed utilità da sottoporre alla stessa; l'individuazione specifica di ciò <sup>che</sup> deve essere confiscato sarebbe il presupposto strutturale di ogni provvedimento ablativo di questo tipo, come del resto richiesto dalla giurisprudenza di legittimità richiamata del ricorso; ciò varrebbe, secondo il ricorrente, anche nelle ipotesi di confisca per equivalente; in altri termini, laddove il bene costituente profitto o prezzo del reato non sia possibile, è certamente possibile spostare la ablazione su altri beni che ricadono nella sfera di disponibilità dell'imputato, ma a condizione che si tratti di beni che già esistono nella sua sfera di disponibilità, e non certo su beni futuri, non individuati né individuabili; detta conclusione contraddice dunque quanto sostenuto dal Gip in ordine alla confiscabilità di beni non individuati, non ricadenti pertanto nella disponibilità nota dell'imputato, ma che potrebbe un giorno ricadervi ancorché siano stati acquisiti non con il profitto del reato del cui vantaggio oggi si discute, ma del tutto lecitamente; non sarebbe dunque possibile comprendere come possa avere ad oggetto detto provvedimento ablativo i beni futuri, i quali, in quanto tali, se lecitamente acquisiti, certamente non possono dirsi eziologicamente collegati a profitti di natura delittuosa; a ragionare diversamente, si finirebbe per impedire a qualsiasi imputato che sia stato condannato per reati per cui è prevista la confisca obbligatoria per equivalente, di procurarsi per il tempo a venire, qualsiasi bene, con mezzi leciti quali ad esempio il guadagno lavorativo, pena la confiscabilità per fatti per i quali ipoteticamente potrebbe già aver pagato il suo debito con la giustizia e che soprattutto non siano assolutamente il frutto dell'arricchimento conseguito dal reato.

**2.2.** Deduce, con il secondo motivo, il vizio di cui all'art. 606, lett. b) ed e), cod. proc. pen., sotto il profilo della violazione di legge in relazione all'art. 1, comma 143, legge n. 244 del 2007, laddove il giudice ha disposto la confisca per equivalente, in particolare relativamente alla determinazione del profitto effettivamente conseguito dall'imputato e come tale astrattamente confiscabile, denunciando il correlato vizio di carenza della motivazione rispetto agli elementi di prova, laddove ritiene dimostrato che tutte le imposte dichiarate e non versate dal Tomasi siano state dal medesimo effettivamente percepite.

In sintesi, la censura investe l'impugnata sentenza in quanto, sostiene il ricorrente, il Gip avrebbe errato nel disporre la confisca per equivalente della somma sopra indicata, in particolare errando nella esatta quantificazione dell'incremento netto patrimoniale pervenuto, in ipotesi di accusa, al Tomasi e



suscettibile di confisca per equivalente; il Gip avrebbe erroneamente disposto la confisca per un ammontare pari al *quantum* del patrimonio asseritamente sottratto alla esecuzione del Fisco dall'imputato, ma in realtà non del tutto dimostrato come tale alla luce delle indagini preliminari confluite nel fascicolo del pubblico ministero a disposizione del giudice, soprattutto alla luce di quanto il Fallimento ha recuperato dalle cessioni di ramo d'azienda contestate, dai beni e dai denari che il Tomasi ha versato alla procedura in sede di transazione e quanto alla fine andrà ripartito a favore dell'Erario; osserva il ricorrente come si tratti di valori che non possono non essere conteggiati al fine di una corretta ed equa determinazione del profitto conseguito; diversamente se il concreto recupero di imposta da parte dell'Erario fosse indifferente rispetto all'entità della confisca da disporre in via equivalente, il soggetto confiscato subirebbe una indebita duplicazione della sanzione, laddove da un lato ha soddisfatto la pretesa ed il recupero fiscale, e dall'altro ha subito la misura ablativa per l'intero senza alcuna decurtazione; verrebbe meno o nel concreto si ridurrebbe in maniera corrispondente il profitto da sottoporre a confisca, come del resto affermato dalla stessa giurisprudenza di legittimità secondo la quale il vantaggio economico deve essere stato effettivamente conseguito dal reo, non dovendosi considerare a tal fine quelle utilità economiche solo potenziali; ne discenderebbe dunque che il *quantum* confiscabile per equivalente non può essere pari alla somma aritmetica degli importi contestati come sottratti nei capi d'imputazione, come invece ha ritenuto il Gip; in assenza di ulteriori analisi da parte del Gip, va qui rimarcato, sostiene il ricorrente, che in tema di confisca per equivalente è assolutamente necessario individuare in maniera esatta l'effettiva entità del vantaggio illecitamente percepito dal reo, che nel caso del reato di cui all'articolo 11 del decreto legislativo numero 74 del 2000, non può semplicemente corrispondere al patrimonio sottratto, ma deve necessariamente andare ad individuare e distinguere tra quanto alla fine incassato dal Fisco, e quanto invece definitivamente non recuperato perché sottratto con la cessione dei rami d'azienda; il giudice, disponendo *de plano* la confisca per equivalente della somma aritmetica dei valori patrimoniali sottratti al recupero del Fisco come portati nel capo d'imputazione ascritto, ossia senza decurtare la parte fatta pervenire alla procedura fallimentare e che è oggetto di riparto finale a favore dell'Erario, sarebbe incorso in un palese vizio di carenza motivazionale; da qui dunque la richiesta a questa Corte di annullare l'impugnata sentenza, invitando il giudice a determinare il *quantum* del profitto effettivamente percepito, elemento indefettibile ed irrinunciabile per disporre legittimamente la confisca per equivalente del profitto.



3. Con requisitoria scritta pervenuta presso la Cancelleria di questa Corte in data 22/04/2015, il P.G. presso la S.C. ha chiesto accogliere il ricorso, in particolare sostenendo che non è configurabile una sanzione "in incertam rem" sia perché non risultano individuati né sottoposti a misura cautelare beni cui rapportare l'equivalente indicato in sentenza come confiscabile.

### CONSIDERATO IN DIRITTO

4. Il ricorso è fondato.

5. Al fine di comprendere la soluzione cui è pervenuto il Collegio è necessario sintetizzare il percorso argomentativo nella decisione qui censurata.

Il GIP, nel disporre la confisca per equivalente della somma dianzi indicata, dopo aver ricordato che la confisca per equivalente è applicabile anche in caso di patteggiamento a prescindere dall'accordo delle parti e che la stessa può essere disposta anche nel caso in cui non sia stata preceduta da sequestro ad essa funzionale, precisa, quanto all'oggetto della confisca, che secondo la giurisprudenza, il profitto, confiscabile anche nelle forme per equivalente, del reato di sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte, di cui all'art. 11 del D.Lgs. n. 74 del 2000, va individuato nella riduzione simulata o fraudolenta del patrimonio su cui il fisco ha diritto di soddisfarsi e, quindi, nella somma di denaro la cui sottrazione all'Erario viene perseguita, non importa se con esito favorevole o meno, attesa la struttura di pericolo del reato (Sez. 3, n. 33184 del 12/06/2013 - dep. 31/07/2013, Abrusci, Rv. 256850); ricorda il GIP che è necessario, per l'integrazione del reato, che vi sia un depauperamento del patrimonio attraverso alienazioni simulate o altri atti fraudolenti con la finalità di sottrarsi al debito verso il Fisco, ed è del pari necessario, per disporre una misura ablatoria per equivalente nei reati tributari, individuare un profitto o un prezzo; sul punto, il giudice richiamando giurisprudenza di questa Corte - secondo cui "*...con riguardo in particolare al reato di cui all'art. 11 cit., il profitto va individuato nella riduzione simulata o fraudolenta del patrimonio su cui il fisco ha diritto di soddisfarsi e, quindi, nella somma di denaro la cui sottrazione all'Erario viene perseguita, non importa se con esito favorevole o meno, attesa la struttura di pericolo della fattispecie, attraverso l'atto di vendita simulata o gli atti fraudolenti posti in essere...*" (Sez. 3, n. 25677 del 16/05/2012 - dep. 03/07/2012, Caneva e altro, Rv. 252996, in motivazione) - ritiene che, nel caso in esame, considerata la natura simulata delle cessioni di ramo di azienda contestate al capo b), il profitto sia da individuare nel valore stimato delle



attività dei suddetti rami d'azienda, pari ad € 5.072.000,00 posto che, secondo quanto emerge dalla relazione ex art. 33 Legge Fall., la somma di € 746.000,00 che risulterebbe percepita dalla società fallita in adempimento parziale del corrispettivo contrattuale anch'esso simulato non risulta sul c/c; da, qui, dunque, la necessità di disporre la confisca di beni nella disponibilità del Tomasi per un valore corrispondente alla somma dianzi indicata corrispondente alla simulata depauperazione delle garanzie patrimoniali di cui all'art. 2740 cod. civ.

**6.** Tanto premesso, può essere esaminato il primo motivo, con cui, in sostanza, il ricorrente si duole per essere stata disposta la confisca per equivalente su beni futuri non specificamente individuati né individuabili.

**7.** Sul punto si rendono necessarie alcune considerazioni.

L'ambito di applicazione della confisca per equivalente inizialmente previsto per alcuni reati del codice penale è stato esteso anche ai reati tributari dall'art. 1, co. 143, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (Finanziaria 2008), secondo il quale «nei casi di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici, dichiarazione infedele, omessa dichiarazione, emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, omesso versamento di ritenute certificate, omesso versamento di Iva, indebita compensazione e sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte, si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni di cui all'art. 322-ter c.p.». La disposizione, oggetto di recente abrogazione per effetto del disposto dell'art. 14 del D.Lgs. 24/09/2015, n. 158 (recante "*Revisione del sistema sanzionatorio, in attuazione dell'articolo 8, comma 1, della legge 11 marzo 2014, n. 23*", pubblicato nella Gazz. Uff. 7 ottobre 2015, n. 233, S.O.), è stata però riproposta, con evidente continuità normativa, nell'attuale art. 12 bis, d. lgs. n. 74 del 2000, in vigore dal 22/10/2015, che così prevede "*1. Nel caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale per uno dei delitti previsti dal presente decreto, è sempre ordinata la confisca dei beni che ne costituiscono il profitto o il prezzo, salvo che appartengano a persona estranea al reato, ovvero, quando essa non è possibile, la confisca di beni, di cui il reo ha la disponibilità, per un valore corrispondente a tale prezzo o profitto. 2. La confisca non opera per la parte che il contribuente si impegna a versare all'erario anche in presenza di sequestro. Nel caso di mancato versamento la confisca è sempre disposta*".

La confisca per equivalente può quindi riguardare (a differenza dell'ordinaria confisca prevista dall'art. 240 c.p. avente ad oggetto soltanto cose direttamente

riferibili al fatto illecito) beni che, oltre a non avere nessun rapporto con la pericolosità individuale dell'agente o della cosa in sé, non hanno alcun collegamento diretto con il singolo reato: difatti, tale provvedimento non ricade direttamente sui beni costituenti il profitto del reato, ma ha per oggetto il controvalore di essi.

Il fondamento del citato art. 1, co. 143, della legge n. 244 del 2007 è stato individuato nell'opportunità di consentire l'applicazione di misure ablativo patrimoniali anche a quelle fattispecie di reato inequivocabilmente caratterizzate dal conseguimento di un profitto o vantaggio economico realizzato attraverso un "risparmio" di spesa in grado di diminuire o pregiudicare il flusso delle entrate tributarie. Attraverso la confisca si è inteso privare il reo di un qualunque beneficio economico derivante dall'attività criminosa, anche di fronte all'impossibilità di aggredire l'oggetto principale, nella convinzione della capacità dissuasiva e disincentivante di tale strumento, che assume i tratti distintivi di una vera e propria sanzione in quanto non è commisurata né alla colpevolezza dell'autore del reato, né alla gravità della condotta. Per rafforzare gli strumenti di contrasto all'evasione fiscale il legislatore ha introdotto una vera e propria "misura sanzionatoria" che si affianca alla pena detentiva per le violazioni più gravi delle norme tributarie a causa della sostanziale inoperatività della confisca ordinaria. Infatti, le ipotesi di confisca obbligatoria e facoltativa, che presuppongono l'accertamento di un necessario rapporto di pertinenzialità tra prodotto, profitto, prezzo e reato, avevano trovato un ridotto margine di applicazione in relazione ai reati tributari specialmente nelle ipotesi in cui i vantaggi illeciti erano costituiti da un risparmio di spesa per il mancato versamento di imposte o da un arricchimento derivante da indebiti rimborsi; e ciò in quanto il profitto, per esigenze processuali discendenti da difficoltà probatorie, poteva difficilmente adattarsi al concetto di provenienza da reato delle risorse e dei beni già presenti nel patrimonio del colpevole.

Al fine di tutelare l'integrità patrimoniale dello Stato e di ampliare la base imponibile, sono mutati i presupposti applicativi dell'istituto e, pertanto, la prova del «nesso di pertinenzialità» che deve ordinariamente sussistere nel sequestro preventivo, non è più richiesta per il sequestro finalizzato alla confisca dell'equivalente, che esiste solo in senso astratto come rapporto tra l'ipotizzato profitto del reato e la fattispecie tributaria (v., tra le tante: Sez. 3, n. 7081 del 24/01/2012 - dep. 23/02/2012, Cerato, Rv. 252103).

Orbene, nei casi in cui non sia possibile agire direttamente sui beni costituenti il profitto o il prezzo del reato a causa del loro mancato reperimento è consentito, attraverso il trasferimento del vincolo dall'oggetto diretto all'equivalente, di




apprendere utilità patrimoniali di valore corrispondente di cui il reo abbia comunque la disponibilità. Anzi, costituisce proprio una condizione di operatività della confisca per equivalente la circostanza che nella sfera giuridico-patrimoniale della persona colpita dalla misura non sia rinvenuto il prezzo o il profitto del reato per cui si procede, ma di cui sia ovviamente certa l'esistenza.

Il presupposto e la stessa ragion d'essere della confisca per equivalente risiedono nel fatto che quel prezzo o profitto non sia rinvenuto e tale circostanza autorizza lo spostamento della misura dal bene costituente prezzo o profitto del reato ad altro di valore equivalente ricadente sempre nella libera disponibilità dell'indagato (v., in termini: Sez. 5, n. 32797 del 03/07/2002 - dep. 01/10/2002, P.M. in proc. Silletti M, Rv. 222741): in sostanza, la sua caratteristica fondamentale è che può essere adottata solo se, per una qualsivoglia ragione, i proventi dell'attività illecita, di cui pure sia certa l'esistenza, non siano rinvenuti nella sfera giuridico-patrimoniale dell'autore del reato, perché consumati, confusi o trasformati, in tali casi intervenendo l'ablazione su beni svincolati dal collegamento fisico con il reato stesso: ma una volta accertata la sussistenza dei presupposti - tra cui l'equivalenza di valore tra beni confiscati e prezzo o profitto del reato - tale forma di confisca ha natura obbligatoria e va disposta anche in caso di patteggiamento (v., sul punto: Sez. 3, n. 19461 del 11/03/2014 - dep. 12/05/2014, Pg in proc. Stefanelli e altri, Rv. 260599).

**8.** La confisca per equivalente (che, come ricorda correttamente il GIP non deve necessariamente essere preceduta dal sequestro preventivo ad essa funzionale: Sez. 3, n. 17066 del 04/02/2013 - dep. 15/04/2013, Volpe e altri, Rv. 255113), deve ricadere sui beni di cui il reo ha la disponibilità per un valore corrispondente a quelli costituenti il prezzo o il profitto del reato, che sia stato realmente lucrato dall'indagato.

Nei reati tributari il profitto del reato, generalmente coincidente con il vantaggio economico ricavato in via immediata e diretta dal reato, si identifica con l'ammontare delle ritenute o dell'imposta sottratta al fisco, che costituisce un vantaggio patrimoniale direttamente derivante dalla condotta illecita, anche se consistente in un risparmio di spesa (v. ad es.: Sez. 3, n. 45735 del 08/11/2012 - dep. 22/11/2012, Bastianelli, Rv. 253999). L'ammontare della imposta evasa è certamente riconducibile alla nozione di "profitto del reato", in quanto sostanzialmente si traduce in un risparmio economico derivante dalla effettiva sottrazione degli importi non versati in conformità alla loro destinazione fiscale di



cui direttamente beneficia l'autore (v., sul punto: Sez. 3, n. 1199 del 02/12/2011 - dep. 16/01/2012, Galiffo, Rv. 251893).

Il profitto, dunque, quale risparmio del contribuente, non può che essere calcolato con riferimento alla totalità del credito vantato dall'erario (comprensivo degli interessi e delle sanzioni), essendo del tutto indifferente la natura delle voci che lo compongono, dato che la condotta illecita è finalizzata ad evitare complessivamente il pagamento delle imposte, che non esclude il conseguimento di vantaggi ulteriori riflessi per il soggetto evasore (Sez. 5, n. 1843 del 10/11/2011 - dep. 17/01/2012, Mazzieri, Rv. 253480). La nozione di profitto elaborata dalle Sezioni semplici nella materia tributaria è stata integralmente recepita da un recente pronunciamento delle Sezioni Unite, secondo cui «il profitto confiscabile può essere costituito da qualsivoglia vantaggio patrimoniale direttamente conseguente alla consumazione del reato e può, dunque, consistere anche in un risparmio di spesa, come quello derivante dal mancato pagamento del tributo, interessi e sanzioni dovuti a seguito dell'accertamento del debito tributario» (Sez. U, n. 18374 del 31/01/2013 - dep. 23/04/2013, Adami e altro, Rv. 255036, principio affermato proprio in relazione al reato di cui all'art. 11, d. lgs. n. 74 del 2000).

In particolare, con riferimento al delitto di sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte, la giurisprudenza di questa Corte ha, anzitutto, precisato che l'oggetto giuridico del reato di sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte non è il diritto di credito del fisco, bensì la garanzia generica data dai beni dell'obbligato, potendo quindi il reato configurarsi anche qualora, dopo il compimento degli atti fraudolenti, avvenga comunque il pagamento dell'imposta e dei relativi accessori (Sez. 3, n. 36290 del 18/05/2011 - dep. 06/10/2011, Cualbu, Rv. 251077). Si è poi chiarito che il profitto, confiscabile anche nelle forme per equivalente, del reato di sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte, di cui all'art. 11 del D.Lgs. n. 74 del 2000, va individuato nella riduzione simulata o fraudolenta del patrimonio su cui il fisco ha diritto di soddisfarsi e, quindi, nella somma di denaro la cui sottrazione all'Erario viene perseguita, non importa se con esito favorevole o meno, attesa la struttura di pericolo del reato (Sez. 3, n. 33184 del 12/06/2013 - dep. 31/07/2013, Abrusci, Rv. 256850) e non va individuato nell'ammontare del debito tributario rimasto inadempito, bensì nella somma di denaro la cui sottrazione all'Erario viene perseguita attraverso l'atto di vendita simulata o gli atti fraudolenti posti in essere (Sez. 3, n. 40534 del 06/05/2015 - dep. 09/10/2015, Trust e altro, Rv. 265036), precisandosi che lo stesso consiste nel valore dei beni idonei a fungere da garanzia nei confronti dell'amministrazione finanziaria che agisce per il



recupero delle somme evase costituenti oggetto delle condotte artificiose considerate dalla norma (Sez. 3, n. 10214 del 22/01/2015 - dep. 11/03/2015, Chiarolanza e altri, Rv. 262754; ad esempio, affermandosi che lo stesso non è configurabile, e non è quindi possibile disporre o mantenere il sequestro funzionale all'ablazione, in caso di annullamento della cartella esattoriale da parte della commissione tributaria, con sentenza anche non definitiva, e di correlato provvedimento di "sgravio" da parte dell'Amministrazione finanziaria: Sez. 3, n. 39187 del 02/07/2015 - dep. 28/09/2015, Lombardi Stronati, Rv. 264789).

**9.** Chiarito quanto sopra, si pone il problema, oggetto della censura di cui al primo motivo, della possibilità di disporre la confisca per equivalente su beni futuri.

La misura in esame può essere imposta, per un valore corrispondente al prezzo o al profitto del reato, sui beni di cui l'indagato abbia la disponibilità e, quindi, non solo sul denaro o sui cespiti di cui il soggetto sia formalmente titolare, ma anche su quelli rispetto ai quali egli possa vantare un potere informale, ma diretto ed oggettivo. La definizione di disponibilità dell'indagato, al pari della nozione civilistica del possesso, è riferibile a tutte quelle situazioni nelle quali i beni ricadano nella sfera degli interessi economici del reo, ancorché il potere dispositivo su di essi venga esercitato per il tramite di terzi (v., ad es.: Sez. 3, n. 15210 del 08/03/2012 - dep. 20/04/2012, Costagliola e altri, Rv. 252378).

Tuttavia, la giurisprudenza di questa Sezione – cui questo Collegio ritiene di dover dare continuità, pur in presenza di decisioni difformi non condivise dal Collegio (Sez. 6, n. 33861 del 10/06/2014 - dep. 30/07/2014, Riggio, Rv. 260176) – ha chiarito che, a differenza del sequestro preventivo previsto dall'art. 321 c.p.p., il sequestro funzionale alla confisca "per equivalente" ha natura sanzionatoria, per cui non sono sottoponibili a tale vincolo i beni meramente futuri (Sez. 3, n. 23649 del 27/02/2013 - dep. 31/05/2013, D'Addario, Rv. 256164). In particolare, ha chiarito la predetta decisione *"a differenza di quanto può dirsi per il sequestro preventivo ex art. 321 c.p.p., il sequestro "per equivalente" ha natura prettamente sanzionatoria e non è suscettibile di proiezione sul futuro. Nel primo caso, dunque, l'esigenza di impedire l'aggravarsi delle conseguenze da reato e di prevenire ulteriori offese al bene protetto autorizza l'autorità giudiziaria a sottoporre a vincolo anche i canoni di locazione e i vantaggi patrimoniali direttamente derivanti dalla gestione dei beni in sequestro (tali sono i fondamenti della citata sentenza Sez. 6<sup>^</sup>, n.26157 del 16/3/2011); non altrettanto può dirsi per il sequestro disposto ex art. 322 ter c.p., con la*



*conseguenza che il vincolo sui canoni di locazione confermato dal Tribunale non trova giustificazione e deve essere revocato".* Trattasi di argomenti che, cogliendo con particolare nettezza la *ratio* del provvedimento ablatorio, sono sicuramente destinati a prevalere sulle diverse argomentazioni sostenute dalla successiva giurisprudenza qui disattesa.

Ciò è quanto si è verificato nel caso di specie. Ed infatti, come correttamente rilevato dal ricorrente, con argomentazioni condivise anche dal P.G. nella sua requisitoria scritta, laddove il bene costituente profitto o prezzo del reato non sia possibile, è certamente possibile spostare la ablazione su altri beni che ricadono nella sfera di disponibilità dell'imputato, ma a condizione che si tratti di beni che già esistono nella sua sfera di disponibilità, e non certo su beni futuri, non individuati né individuabili. Ciò confligge con quanto sostenuto dal Gip in ordine alla confiscabilità di beni non individuati, non ricadenti pertanto nella disponibilità nota dell'imputato, ma che potrebbero un giorno ricadervi ancorché siano stati acquisiti non con il profitto del reato del cui vantaggio oggi si discute, ma del tutto lecitamente. Da qui, dunque, la necessità di rivedere la statuizione disposta ex art. 322 ter cod.pen. nel senso che la stessa può riguardare esclusivamente beni che già esistono nella sua sfera di disponibilità e non beni futuri.

**10.** Parimenti fondato, infine, è il secondo motivo.

Ed invero, non può dubitarsi che la confisca per equivalente, essendo destinata a garantire il soddisfacimento della pretesa erariale (atteggiandosi, come visto in precedenza, secondo modalità particolari quanto all'individuazione del profitto confiscabile nel delitto di cui all'art. 11 citato), non può riguardare somme superiori rispetto all'effettivo profitto conseguito.

In tema di confisca per equivalente è assolutamente necessario individuare in maniera esatta l'effettiva entità del vantaggio illecitamente percepito dal reo, che nel caso del reato di cui all'articolo 11 del decreto legislativo numero 74 del 2000, per come oggetto di contestazione del presente procedimento, non può semplicemente corrispondere al patrimonio sottratto, ma deve necessariamente andare ad individuare e distinguere tra quanto alla fine incassato dal Fisco, e quanto invece definitivamente non recuperato perché sottratto con la cessione dei rami d'azienda.

Occorrerà, pertanto, decurtare quanto il Fallimento ha recuperato dalle cessioni di ramo d'azienda contestate, dai beni e dai denari che il Tomasi ha versato alla procedura in sede di transazione: si tratta di valori che non possono non essere conteggiati al fine di una corretta ed equa determinazione del profitto conseguito. Diversamente se il concreto recupero di imposta da parte dell'Erario



fosse indifferente rispetto all'entità della confisca da disporre in via equivalente, il soggetto destinatario del provvedimento ablatorio subirebbe una indebita duplicazione della sanzione, laddove da un lato ha soddisfatto la pretesa ed il recupero fiscale, e dall'altro ha subito la misura ablativa per l'intero senza alcuna decurtazione.

In altri termini, il *quantum* confiscabile per equivalente non può essere pari alla somma aritmetica degli importi contestati come sottratti nei capi d'imputazione, atteso che, così ritenendo, verrebbe a determinarsi una inammissibile duplicazione sanzionatoria, in contrasto con il principio secondo il quale l'ablazione definitiva di un bene non può mai essere superiore al vantaggio economico conseguito dall'azione delittuosa (v., ad es.: Sez. 3, n. 20887 del 15/04/2015 - dep. 20/05/2015, Aumenta, Rv. 263409; Sez. 3, n. 6635 del 08/01/2014 - dep. 12/02/2014, Cavatorta, Rv. 258903).

Anche sotto tale profilo, pertanto, l'impugnata sentenza dovrà essere annullata nella parte in cui ha disposto la confisca per equivalente.


**11.** L'impugnata sentenza dev'essere, conclusivamente, annullata, come congiuntamente richiesto dal ricorrente e dal P.G. presso questa Corte, limitatamente alla statuizione sulla confisca per equivalente, con rinvio al tribunale di Torino, altro giudice, perché proceda agli accertamenti indicati nel precedente § 9 e, all'esito, provveda a rideterminare il *quantum* confiscabile in base a quanto chiarito nel precedente § 10, uniformandosi ai principi di diritto affermati da questa Corte e richiamati nei predetti paragrafi.

**P.Q.M.**

La Corte annulla la sentenza impugnata, limitatamente alla disposta confisca, con rinvio al tribunale di TORINO.

Così deciso in Roma, nella sede della S.C. di Cassazione, il 19 gennaio 2016

Il Consigliere estensore  
Alessio Scarcella



Il Presidente  
Silvio Amoresano

